Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO
Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su carota e carciofo ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **FOXPRO** reg. n. 17319, contenente la sostanza attiva *bifenox*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero

della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107 /2009 del Parlamento e del Consiglio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *bifenox* per l'utilizzo su carota e carciofo contro *infestanti (Amaranthus* spp *e Solanum nigrum);*

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell' Impresa ADAMA Deutschland GmbH, rappresentata in Italia dall'impresa ADAMA Italia S.r.l., con sede legale in Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG), diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su carota e carciofo contro *infestanti (Amaranthus spp e Solanum nigrum),* per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario FOXPRO, contenente la sostanza attiva *bifenox;*

VISTO il decreto del 30 ottobre 2018 con il quale è stato registrato al n. 17319 il prodotto fitosanitario denominato FOXPRO, contenente la sostanza attiva *bifenox*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su carota e carciofo contro *infestanti (Amaranthus spp e Solanum nigrum)* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 16 giugno 2023 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 16 giugno 2023 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su carota e carciofo contro *infestanti (Amaranthus* spp *e Solanum nigrum)* per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto

fitosanitario denominato **FOXPRO** registrato al n. 17319, a nome dell'Impresa ADAMA Deutschland GmbH, rappresentata in Italia dall'impresa ADAMA Italia S.r.l., con sede legale in Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 10 luglio 2023

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Referente per l'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

FOXPRO

Erbicida per il diserbo della soia, carota e carciofo
Sospensione concentrata
MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo E (HRAC)

FOXPRO
Registrazione del Ministero della Salute
n. 17319 del 30.10.2018

Composizione:
100 g di prodotto contengono
Bifenox puro 40,6 g (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE

ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare bere o fumare quando si usa il prodotto. P273 – Evitare il rilascio nell'ambiente. P391 - raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd P.O.B. 262 Ashdod ISRAELE
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM OXON S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Agricolture España SA 8970 - Humanes Madrid (Spagna)
Distribuito da:

ADAMA Italia S.r.l. **-** Via Zanica, 19 Grassobbio 24050 (BG)
Contenuto: 1 – 5 – 10 – 15 - 20 l Partita n° vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di ampiezza pari a:

- 15 m o alternativamente 5 m in combinazione con ugelli che riducano la deriva del 30% per soia
- 10 m per applicazioni su carota
- 10 m vegetati per applicazioni su carciofo

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FOXPRO è un erbicida selettivo a base di Bifenox, un principio attivo che agisce per assorbimento fogliare inibendo l'enzima PPO (protoporfirinogeno ossidasi). Il prodotto, applicato in pre-emergenza su soia, pre-trapianto su carciofo, post-emergenza su carota, forma uno strato sulla superficie del suolo che risulta efficace nel contenimento delle giovani plantule in fase di emergenza.

COLTURE, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

INFESTANTI SENSIBILI:
Amaranto (*Amaranthus* spp.).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
Portulaca (*Portulaca* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinaccio (*Chenopodium* spp.), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*).

SOIA
Il prodotto si impiega in pre-emergenza o post emergenza precoce della coltura, quando ha differenziato le prime 2-3 foglie vere.
DOSE: **1 l/ha** distribuito con 100-400 litri d'acqua.

CARCIOFO
Il prodotto si impiega almeno 5 giorni prima del trapianto della coltura in pre-emergenza delle infestanti.
DOSE: 1 l/ha distribuito con 200-400 litri d'acqua.

CAROTA
Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura, quando ha differenziato le prime 3-4 foglie vere.
DOSE: 1 l/ha distribuito con 200-400 litri d'acqua. Eseguire massimo un trattamento per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice riempita a circa un quarto e portare a volume agitando. Mantenere in agitazione durante il trattamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima PPO. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
Utilizzare solo in condizioni di calma di vento. Adottare possibilmente ugelli antideriva ed evitare che la deriva possa raggiungere colture adiacenti.

FITOTOSSICITA'
A seguito del trattamento di post-emergenza possono verificarsi sintomi transitori quali piccole ustioni e alterazioni della morfologia fogliare che non hanno alcun effetto negativo sulla produzione.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10 luglio 2023 e valida per Carota dal 10 luglio 2023 al 6 novembre 2023
per carciofo valida dal 10 luglio 2023 al 6 novembre 2023

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO
LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10 luglio 2023 e valida per Carota dal 10 luglio 2023 al 6 novembre 2023
per carciofo valida dal 10 luglio 2023 al 6 novembre 2023